

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FABBRI** e **MALAGODI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1987

Riordino e finanziamento dell'Istituto nazionale di studi verdiani

ONOREVOLI SENATORI. — L'istituto di studi verdiani, sorto a Parma nel 1960 e riconosciuto come ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica con legge 26 febbraio 1963, n. 290, ha lo scopo di promuovere ricerche e studi sull'opera di Giuseppe Verdi e diffonderne la conoscenza. Per la realizzazione di questi fini l'Istituto è dotato di una biblioteca, di un archivio e di una discoteca; pubblica studi monografici, riviste specializzate, atti di congressi, cataloghi di mostre e documenti verdiani.

A più di venti anni dalla fondazione dell'Istituto, le esigenze culturali, che ne determinarono allora il sorgere, sono oggi più che mai vive e attuali, tenendo presente il continuo crescente interesse a livello internazionale per la figura

e l'opera del maestro di Busseto. Nell'ultimo ventennio infatti gli studi verdiani si sono sempre più rivolti a considerare Verdi e le sue opere non più o non soltanto come fatto emotivo e spettacolare, ma a ritenere invece la produzione operistica e insieme la figura dell'artista e dell'uomo come fattori integranti della cultura italiana dell'Ottocento. A questa evoluzione nella concezione globale dell'opera e della personalità verdiana l'Istituto ha dato un contributo fondamentale attraverso la frequentazione e l'uso delle sue strutture da parte di tutti gli studiosi che si sono occupati e si stanno occupando di problemi verdiani, attraverso le pubblicazioni, le mostre, l'attività di conferenze, dibattiti e tavole rotonde organizzati in collaborazione con enti teatrali e istituzioni

culturali. Se molto indubbiamente è stato fatto, a partire dal I Congresso internazionale tenutosi a Venezia nel 1966, che vide per la prima volta riuniti studiosi provenienti da tutto il mondo, vi sono ancora settori fondamentali della ricerca e della documentazione verdiana che attendono di essere affrontati o per lo meno completati. Basti pensare che non esiste a tutt'oggi un'edizione completa dell'epistolario del maestro e che le ricerche storiche sulla messa in scena, sui costumi e sulla scenografia, insomma sull'aspetto visivo dell'opera verdiana, dalla sua nascita a tutt'oggi, sono ancora praticamente tutte da compiere. Lo sviluppo di queste ricerche si colloca accanto al problema cardine degli studi verdiani, e cioè l'edizione critica delle partiture, che è stata di recente iniziata dalla *University of Chicago Press* in collaborazione con la Casa editrice Ricordi, iniziativa alla quale l'Istituto collabora attivamente, seppure *a latere*.

Allo stato attuale il personale dell'Istituto si compone di un direttore, una segretaria di direzione, una segretaria di redazione, una ragioniera economista. Mancano del tutto il bibliotecario e l'archivista, sebbene la regione Emilia-Romagna abbia provveduto al finanziamento per il riordino e la catalogazione della biblioteca.

La biblioteca si compone di circa 9.000 volumi comprendenti le seguenti sezioni: 1) bibliografia verdiana; 2) musica verdiana a stampa; 3) libretti verdiani; 4) bibliografia musicale non verdiana ottocentesca; 5) partiture e spartiti non verdiani ottocenteschi; 6) libretti non verdiani ottocenteschi; 7) storia dei teatri; 8) consultazione; 9) riviste specializzate; 10), studi sull'Ottocento in generale.

Nell'archivio dell'Istituto sono raccolti microfilms di partiture, libretti e altro materiale musicale relativo all'opera di Verdi; la riproduzione in fotocopia di circa 9.000 lettere di Verdi o indirizzate a Verdi; una piccola sezione dedicata all'iconografia verdiana. Tutto

questo materiale è opportunamente schedato, mentre la schedatura della biblioteca sta per essere completata. Di particolare rilevanza nell'archivio sono gli autografi delle lettere di Verdi a Boito, donati all'Istituto dagli eredi Albertini nel 1973.

Per la realizzazione di queste attività e per le correnti spese di gestione l'Istituto dispone di un contributo ordinario da parte dello Stato di lire 50 milioni, del comune di Parma di lire 10 milioni e della provincia di Parma di lire 5 milioni, per un totale di lire 65 milioni. A questo si deve aggiungere il contributo straordinario che di anno in anno lo Stato concede in misura variabile a seconda della situazione di bilancio, in ogni caso sempre insufficiente a chiudere il bilancio dell'Istituto in pareggio, considerando che per le sole spese di gestione la cifra necessaria è di lire 150 milioni.

Con questo disegno di legge, che è stato elaborato con la collaborazione ed il consenso di tutti gli enti interessati, si intende perseguire un duplice obiettivo: la riorganizzazione dell'Istituto in modo da renderlo più efficiente e più rappresentativo; la dotazione dei mezzi finanziari necessari per adempiere ai molteplici compiti che abbiamo prima indicato.

In mancanza di questo urgente intervento legislativo, l'Istituto è costretto ad una vita precaria, soprattutto a causa delle inadeguatezze delle risorse finanziarie disponibili, con grave, imperdonabile pregiudizio per la cultura musicale italiana ed internazionale.

Tenuto conto che il testo è identico a quello già votato dai due rami del Parlamento nella precedente legislatura e che solo il rinvio al Senato, per la riformulazione tecnica dell'articolo 12, coinciso con lo scioglimento anticipato del Parlamento ne ha impedito la definitiva approvazione, lo ripropongo alla Vostra attenzione per un sollecito esame, in base all'articolo 81 del Regolamento del Senato che consente l'adozione della procedura abbreviata.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. L'Istituto di studi verdiani, di cui all'articolo 1 della legge 26 febbraio 1963, n. 290, assume la denominazione di Istituto nazionale di studi verdiani.

2. Esso è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni culturali e ambientali a norma della legge 2 aprile 1980, n. 123.

3. Ha sede in Parma.

4. L'Istituto tutela e valorizza l'opera di Giuseppe Verdi nell'ambito della storia e della cultura italiana e internazionale. In particolare:

a) provvede alla raccolta, conservazione e valorizzazione delle varie documentazioni inerenti all'attività e alla vita di Giuseppe Verdi, nonché delle altre documentazioni, in primo luogo musicali, afferenti il filone culturale verdiano;

b) promuove ricerche e studi sull'opera di Giuseppe Verdi nella cultura musicale dell'Ottocento, nei suoi precedenti e negli sviluppi anche contemporanei, favorendone la diffusione della conoscenza;

c) sviluppa attività di promozione culturale ed educativa nel settore considerato, con particolare riferimento alla scuola;

d) effettua studi, progettazioni e sperimentazioni inerenti alla formazione professionale e alle tecniche di esecuzione con riguardo ai livelli di operatività specialistica;

e) offre consulenza scientifica ad istituti culturali italiani e stranieri, anche collaborando con essi.

Art. 2.

1. Sono organi dell'Istituto:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Sono organi consultivi il comitato scientifico di cui al successivo articolo 7 e il comitato

degli amici dell'Istituto di cui al successivo articolo 6.

Art. 3.

1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, che lo sceglie da una terna di note personalità di cultura, designate dal Comitato di settore per gli istituti culturali.

2. Il presidente dura in carica cinque anni; ha la rappresentanza legale dell'Istituto ed è organo esecutivo delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione.

3. Presiede il consiglio di amministrazione e il comitato degli amici dell'Istituto.

Art. 4.

1. Il consiglio di amministrazione è costituito da:

- a) il presidente dell'Istituto;
- b) il sindaco di Parma o suo delegato;
- c) il sindaco di Busseto o suo delegato;
- d) il presidente dell'amministrazione provinciale di Parma o suo delegato;
- e) il presidente della regione Emilia-Romagna o suo delegato;
- f) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- g) un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali;
- h) un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;
- i) il rettore dell'università di Parma;
- l) un rappresentante della famiglia Carrara Verdi;
- m) un rappresentante del comitato degli amici dell'Istituto.

2. Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, dura in carica cinque anni.

3. È responsabile della programmazione annuale, triennale e generale dell'Istituto in conformità, per la parte scientifica, del programma presentato dal comitato scientifico, di cui al successivo articolo 7, e sentito il parere

del comitato degli amici dell'Istituto, di cui al successivo articolo 6.

4. Fra i propri membri il consiglio di amministrazione, nella sua prima seduta, elegge a maggioranza il vice presidente dell'Istituto.

Art. 5.

1. Il collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, è composto di tre membri, di cui uno designato dal Ministro del tesoro.

2. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati.

Art. 6.

1. Il comitato degli amici dell'Istituto è composto di membri nazionali e stranieri, oltre al presidente dell'Istituto che lo presiede.

2. Sono membri del comitato i cultori di studi verdiani e i rappresentanti di enti, oppure singoli privati, che operino in modo continuativo a favore dell'Istituto e contribuiscano finanziariamente o in altro modo significativo alla sua attività, nominati con deliberazione del consiglio di amministrazione.

3. Il comitato esprime il parere di cui al comma 3 dell'articolo 4 e collabora con il consiglio di amministrazione per la migliore attuazione dei programmi dell'Istituto.

4. Il comitato delibera un proprio regolamento in armonia con lo statuto e il regolamento dell'Istituto di cui al successivo articolo 10.

Art. 7.

1. Il comitato scientifico è organo consultivo dell'Istituto. Esso è composto da cinque esperti, italiani e stranieri, in scienze musicologiche con particolare competenza nel settore degli studi verdiani.

2. Il comitato è presieduto dal direttore dell'Istituto.

3. Il comitato scientifico è nominato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto e dura in carica quanto il consiglio stesso.

Art. 8.

1. Il direttore dell'Istituto, di comprovata competenza in scienze musicologiche con specifico riguardo al settore degli studi verdiani, è nominato dal consiglio di amministrazione attraverso il conferimento di incarico professionale di cui fissa la durata e l'ammontare del compenso.

2. Il direttore ha la sovrintendenza generale dei servizi dell'Istituto e ne dirige le attività, in esecuzione dei programmi approvati dal consiglio di amministrazione. Nello svolgimento di tali compiti è coadiuvato dal segretario generale.

3. Il direttore partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con voto consultivo e assicura il collegamento fra il consiglio di amministrazione e il comitato scientifico.

Art. 9.

1. L'organico dell'Istituto è costituito da:

a) il segretario generale, da prevedersi nell'ottava qualifica funzionale;

b) la segreteria tecnica, composta da cinque impiegati di cui:

- 1) un bibliotecario;
- 2) due aiuto bibliotecari-documentaristi;
- 3) due coadiutori;

c) la segreteria amministrativa, composta da sei impiegati, di cui:

- 1) tre della carriera di concetto, da prevedersi nella sesta qualifica funzionale;
- 2) uno della carriera esecutiva, da prevedersi nella quinta qualifica funzionale;
- 3) uno della carriera ausiliaria, da prevedersi nella terza qualifica funzionale;
- 4) uno della carriera ausiliaria, da prevedersi nella seconda qualifica funzionale.

2. Lo stato giuridico ed economico del personale dell'Istituto è equiparato a quello del

personale dell'Amministrazione dello Stato. Qualora i posti di bibliotecario o aiuto bibliotecario non vengano coperti per concorso indetto dall'Istituto, il Ministero per i beni culturali e ambientali può provvedere in via provvisoria con comando di personale di ruolo delle biblioteche pubbliche statali che abbia specifica competenza.

Art. 10.

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio di amministrazione predispone uno schema di statuto e uno schema di regolamento da approvarsi con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.

Art. 11.

1. Al finanziamento dell'Istituto si provvede mediante contributi dello Stato, di enti pubblici e privati.

Art.12.

1. La legge 26 febbraio 1963, n. 290, è abrogata.